

CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER L'INTERCONNESSIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DI MOSCIANO SANT'ANGELO E GIULIANOVA

Tra

Il COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO, C.F. 82000070670, P.IVA 00252130679, rappresentato dal responsabile settore lavori pubblici, Ing. Angelo Di Gennaro, domiciliato per effetto della sua carica in Mosciano Sant'Angelo (TE), Piazza 4 Novembre, 10 che interviene nel presente atto ai sensi dell'art.n.107 del d.lgs.267/2000 e dell'art. 41 dello Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo e giusta autorizzazione della Giunta comunale con delibera n. ... del (di seguito *il Comune*)

e

la società GESCO S.R.L. (Unipersonale), con sede legale in San Vittore di Cesena (FC), via del Rio, n. 400, PEC: gesco.srl@pec.amadori.it, P.IVA 00143350403, Cod. Fisc. e iscrizione al Registro Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini n° 00143350403, REA Forlì-Cesena 135590, rappresentata dal Sig. Franco Picchioni, nato a Montevarchi (AR), il 03/08/1952, C.F. PCCFNC52M03F656N, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, che elegge domicilio presso la suddetta sede legale (di seguito lo *Sponsor*).

PREMESSO CHE

- il Comune di Mosciano Sant'Angelo ed il Comune di Giulianova hanno stipulato in data 14.03.2017 un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato alla *"Progettazione, realizzazione e gestione dell'ampliamento del sistema di distribuzione del gas naturale del territorio dei Comuni di Mosciano Sant'Angelo e Giulianova"*;
- il predetto Accordo è stato approvato con decreto del Sindaco di Mosciano Sant'Angelo n. 2 del 10.3.2017 e, prima, con Ordinanza n. 64 del 01.03.2017 e, poi, con decreto n. 490 del 18.10.2017 dal Sindaco del Comune di Giulianova;



- gli articoli 3 e 4 del predetto accordo di programma hanno conferito al Comune di Mosciano Sant'Angelo, in qualità di "*Comune capofila*" le funzioni di "progettazione esecutiva/cantierabile dell'intervento con acquisizione di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera" nonché i compiti di "approntamento di tutti i mezzi finanziari necessari, sia per la parte riguardante l'interconnessione delle reti che per l'ampliamento della rete del Comune di Giulianova, e/o di ricerca di fondi privati (sponsorizzazione e/o sussidiarietà orizzontale) per la realizzazione di entrambi gli interventi";
- gli articoli 5, 6 e 7 dell'accordo di programma hanno conferito al Sindaco di Mosciano Sant'Angelo tutte le funzioni necessarie alla realizzazione del progetto di interconnessione e potenziamento della rete gas, comprese quelle "di operare per conto dell'Amministrazione delegante di Giulianova per ogni fase necessaria", ed hanno conferito al predetto il mandato "per attivare il partenariato pubblico privato necessario a consentire la realizzazione dell'intervento nelle forme della sponsorizzazione e/o della sussidiarietà orizzontale" e, più in generale, "il mandato per compiere ogni atto utile od opportuno per dare al più presto attuazione all'Accordo di programma";
- successivamente all'Accordo di programma il Comune di Mosciano Sant'Angelo ha avviato la progettazione dell'intervento e con delibera di Giunta Comunale n. 98 dell'8 agosto 2018 ha approvato il Progetto Definitivo dei Lavori, dando atto che l'opera sarebbe stata finanziata, in via principale, mediante sponsorizzazione e/o sussidiarietà orizzontale;
- con nota del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Mosciano Sant'Angelo prot. 366 del 07.01.2019 è stata indetta sul Progetto definitivo la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'Opera;
- con determinazione n. 71 R.G. del 8.4.2019 del medesimo Responsabile è stata conclusa positivamente la citata conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990;

PREMESSO INOLTRE CHE



- GESCO S.R.L., facente parte della “Filiere Amadori”, è società operante in Comune di Mosciano Sant’Angelo nel quale è proprietaria di uno stabilimento di produzione di alimenti sito nel territorio comunale;
- la società è fortemente radicata nel territorio e nella realtà sociale dei Comuni di Mosciano Sant’Angelo e Giulianova ed ha interesse a contribuire allo sviluppo ed al progresso, non solo economico, delle due collettività locali.
- la società ha, in particolare, l’interesse ad accreditarsi presso le comunità di Mosciano Sant’Angelo e Giulianova come soggetto promotore di iniziative volte allo sviluppo della “città pubblica” dei due Comuni, per il miglioramento delle condizioni di vita dei loro cittadini e l’implementazione delle infrastrutture a servizio della collettività.
- tale proposito riveste per la società uno specifico interesse, per i positivi riflessi che tali iniziative potranno avere sulla propria immagine pubblica e per la possibilità di accreditarsi positivamente presso altre pubbliche amministrazioni, enti privati e verso la collettività in virtù dei risultati ottenuti con le iniziative sponsorizzate.
- la società GESCO S.R.L. è venuta a conoscenza delle esigenze di potenziamento ed interconnessione delle reti di distribuzione del gas naturale dei Comuni di Mosciano Sant’Angelo e Giulianova ed ha maturato l’interesse a contribuire alla realizzazione di tali opere in qualità di *Sponsor*.

CONSIDERATO CHE

- in data la società GESCO S.R.L. ha trasmesso al Comune di Mosciano Sant’Angelo una proposta di sponsorizzazione tecnica ex art.19 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella quale ha manifestato l’intenzione di assumere a propria cura e spese la progettazione esecutiva, la realizzazione ed il collaudo dell’Opera di interconnessione e potenziamento della rete gas, come risultante dal Quadro Economico approvato unitamente al progetto definitivo;
- il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha acquisito la suddetta proposta a



prot. del ed ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale in data, e per la durata di 30 giorni, l'Avviso di ricevimento prescritto dall'art.19 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50;

- il Comune ha approvato la proposta della società GESCO S.R.L. con delibera del, autorizzando contestualmente il Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici alla negoziazione e stipulazione della convenzione di sponsorizzazione in conformità allo schema approvato;

Sulla base di tali premesse, da intendersi come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1

(Oggetto)

La convenzione ha per oggetto la sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'intervento di interconnessione e potenziamento delle reti di distribuzione del gas di Mosciano Sant'Angelo e Giulianova, il cui Progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2018 e successiva determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi n. 71 R.G. del 08.04.2019 (di seguito, l'*Opera*)

Art.2

(Sintesi degli obblighi in capo alle parti)

Gli obblighi assunti dalle parti ai sensi della presente convenzione sono identificati nei termini seguenti.

Lo *Sponsor* si impegna, secondo quanto precisato nella presente convenzione:

- i) ad elaborare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo dell'*Opera*;
- ii) a realizzare, a propria cura e spese, l'*Opera*;
- iii) ad effettuare, a propria cura e spese, il collaudo dell'*Opera* come realizzata;

- iv) a sostenere gli ulteriori oneri e spese espressamente previsti nella presente convenzione;
- v) a rispettare i termini previsti nel presente contratto e ad eseguire i propri compiti a regola d'arte, nel rispetto del Progetto Definitivo approvato dalla conferenza di servizi e del Progetto esecutivo che sarà successivamente approvato dal Comune di Mosciano Sant'Angelo.

Il Comune si impegna:

- i) ad approvare il progetto esecutivo presentato dallo *Sponsor*;
- ii) ad ottenere, a propria cura ed a spese dello *Sponsor*, i titoli necessari per l'intervenire sulle aree necessarie alla realizzazione dell'Opera;
- iii) a riconoscere allo *Sponsor* i Benefici di sponsorizzazione, come previsti dalla presente convenzione.

Le parti si impegnano a collaborare con lealtà e buona fede per il raggiungimento del comune obiettivo della realizzazione dell'Opera e per non sacrificare gli interessi perseguiti dalla controparte.

Le parti si impegnano a mantenersi costantemente informati sull'iter della sua realizzazione.

Art.3

(Progettazione esecutiva e requisiti degli esecutori)

Lo *Sponsor* si impegna ad elaborare il progetto esecutivo dell'Opera, conforme al Progetto Definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroghe per fatti non imputabili allo *Sponsor*.

La progettazione sarà a cura e spese dello *Sponsor* ed il progettista sarà scelto dallo *Sponsor* stesso.

Il Comune si impegna ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dal suo ricevimento, secondo le procedure di legge che riterrà pertinenti ed appropriate.

In sede di approvazione del progetto il Comune indicherà i requisiti di qualificazione che dovranno essere posseduti dagli operatori economici incaricati dallo *Sponsor* per l'esecuzione dell'opera.

Art.4

(Acquisizione delle aree)

Il Comune si impegna ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, i necessari titoli di proprietà, di servitù o di occupazione temporanea necessari per poter intervenire sulle aree necessarie alla realizzazione dell'Opera.

Il Comune potrà provvedere a tale incumbente in via consensuale od in via espropriativa privilegiando, in ogni caso, lo strumento più celere ed efficace per la realizzazione del progetto.

I titoli per intervenire sugli immobili saranno acquisiti in nome del Comune territorialmente competente e con procedura a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo.

Gli oneri e i costi, anche notarili, degli atti coi quali il Comune acquisirà i diritti sui terreni necessari all'intervento saranno sostenuti dallo *Sponsor*. Al pagamento di tali oneri e costi lo *Sponsor* provvederà direttamente ovvero, qualora ciò non fosse possibile, mediante anticipazione al Comune delle somme necessarie e documentate.

Una volta che il Comune avrà acquisito i titoli per intervenire sugli immobili, lo *Sponsor* è autorizzato ad accedervi ai fini dell'esecuzione dell'Opera direttamente in virtù della presente convenzione, e senza necessità di assensi od autorizzazioni ulteriori.

Il Comune si impegna a rilasciare allo *Sponsor*, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico necessaria per realizzare l'Opera.

L'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sarà esente da ogni canone, onere e spesa, in ragione del carattere di pubblica utilità dell'opera sponsorizzata.

Art. 5



(Acquisizione delle autorizzazioni necessarie)

Il Comune dichiara di avere già acquisito tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari per la realizzazione dell'opera e di spettanza di altre Amministrazioni o soggetti equiparati, giusta conferenza di servizi conclusasi positivamente con determinazione dirigenziale n. 71 R.G. del 8.4.2019.

L'approvazione del progetto esecutivo avrà gli effetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) D.p.r. n. 380/2001.

Art.6

(Individuazione degli appaltatori e del Direttore Lavori)

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dall'approvazione del progetto esecutivo lo *Sponsor* indicherà al Comune l'operatore economico scelto per l'esecuzione dell'Opera, e l'identità del Direttore dei lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione.

Ricevuta tale comunicazione il Comune si attiverà per collaborare con lo *Sponsor* alla verifica su detti operatori economici del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs.18 aprile 2016, n.50, nonché alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dal Comune ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della presente convenzione o stabiliti da norma o disposizione sovraordinata.

Gli operatori economici indicati saranno i soli responsabili delle dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese in sede di verifica.

All'esito del procedimento di verifica lo *Sponsor* dovrà sostituire gli operatori economici che dovessero risultare privi dei requisiti richiesti.

Qualora gli operatori economici rifiutassero di collaborare o di rispondere alle richieste formulate in sede di verifica, lo *Sponsor* avrà facoltà di sostituirli con altri dotati dei suddetti requisiti al fine di non rallentare indebitamente l'attuazione dell'Opera.

Lo *Sponsor* curerà direttamente i rapporti con gli operatori economici individuati e positivamente verificati, stipulando in nome proprio i relativi



contratti ed incarichi professionali e senza che il Comune acquisti alcun obbligo nei loro confronti.

Art.7

(Esecuzione delle opere)

Lo *Sponsor* assume a proprio carico la realizzazione dell'Opera, come indicata nel Quadro Economico del Progetto definitivo approvato con la determinazione motivata n. 71 R.G. del 8.4.2019 di conclusione positiva della conferenza di servizi.

Il Quadro Economico del Progetto definitivo viene allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, dando comunque atto che l'obbligazione viene assunta sull'Opera e non sull'entità economica indicata nel Quadro Economico del Progetto definitivo.

Lo *Sponsor* si impegna ad iniziare i lavori entro trenta giorni dalla conclusione degli adempimenti indicati dagli articoli 4 e 6 e precisamente:

- dalla acquisizione dei titoli necessari per intervenire sulle aree necessarie all'Opera;
- dalla conclusione positiva delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale degli operatori economici scelti dallo *Sponsor*.

I lavori di realizzazione dell'Opera saranno eseguiti dallo *Sponsor*, mediante gli operatori economici incaricati, in conformità al Progetto definitivo ed al Progetto esecutivo approvati.

I lavori dovranno concludersi entro sei mesi dal loro inizio effettivo, salvo proroghe per fatti non imputabili allo *Sponsor*.

Art. 8

(Collaudo e consegna)

Lo *Sponsor* si impegna ad effettuare il collaudo nel termine di tre mesi dalla ultimazione dei lavori, salvo proroghe per fatti non imputabili allo *Sponsor*.



Il collaudo sarà effettuato con la procedura semplificata di cui all'art. 102, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede la emissione di un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione il Comune prenderà in consegna l'Opera dallo *Sponsor* mediante la deliberazione di Giunta Comunale di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.

Il riaffidamento o consegna dell'Opera ai gestori incaricati di gestirla sarà a carico del Comune.

Art. 9

(Oneri e costi a carico dello *Sponsor*)

Lo *Sponsor* assume a proprio carico senza alcun onere per il Comune la progettazione esecutiva dell'Opera, la realizzazione dei lavori, la Direzione dei Lavori e l'esecuzione del collaudo, conformemente al Quadro Economico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 8.8.2018, da intendersi al netto dell'IVA, e secondo quanto meglio precisato agli articoli 3, 6, 7 ed 8 della presente convenzione.

Lo *Sponsor* assume a proprio carico i costi per l'acquisto dei diritti sui terreni da acquistare asservire od occupare temporaneamente. I costi sono da intendersi al lordo degli oneri tributari come meglio precisato all'articolo 4 della presente convenzione.

Lo *Sponsor* assume a proprio carico i costi della progettazione definitiva già sopportati o da sopportare dal Comune di Mosciano in dipendenza dell'incarico all'uopo conferito, al lordo dell'IVA, ove non recuperabile.

Art. 10

(Diritti del Comune)

Il Comune ha diritto di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni assunte dallo *Sponsor*.

Il Comune ha diritto di eseguire, per mezzo di propri incaricati,



sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 11

(Diritti dello Sponsor)

Al fine di garantire allo *Sponsor* il vantaggio di immagine e reputazione perseguito a mezzo della presente operazione, il Comune si impegna a non revocare o rinunciare anzitempo alla realizzazione dell'Opera, giacché il positivo ritorno di immagine perseguito dalla società proponente è riferito alla sua effettiva realizzazione.

Il Comune si impegna a promuovere e divulgare al pubblico e presso la cittadinanza, anche di Giulianova, i meriti dello *Sponsor* nella assunzione e realizzazione dell'Opera.

A tale fine il Comune di Mosciano Sant'Angelo senza alcun onere per lo *Sponsor*:

- a) si impegna ad inserire nel proprio sito istituzionale, ed a richiedere lo stesso al Comune di Giulianova, un avviso dedicato alla realizzazione dell'opera nel quale vi sia il richiamo alla sponsorizzazione ricevuta unitamente al nome e logo commerciale di proprietà dello *Sponsor*, per 3 (tre) anni dalla stipula della presente convenzione.
- b) si impegna a coinvolgere lo *Sponsor* nella inaugurazione ufficiale dell'Opera ed a mettere in risalto in termini positivi, nella sua presentazione e divulgazione al pubblico, il ruolo e l'importanza dell'intervento della società ai fini della sua effettiva realizzazione.

Lo *Sponsor* avrà diritto di utilizzare, nei rapporti con altre Amministrazioni e soggetti terzi, il titolo di "Sponsor del Comune di Mosciano e Giulianova" e di divulgare all'esterno, anche nella propria comunicazione, tale propria qualità e le caratteristiche dell'opera sponsorizzata per 3 (tre) anni dalla stipula della presente convenzione.

Lo *Sponsor* ha diritto di fregiarsi del titolo di "*Sponsor esclusivo del potenziamento della rete gas metano nella zona industriale di Mosciano Stazione*" e di utilizzarlo anche ai fini del *rating* reputazionale per la

partecipazione a pubbliche gare o procedure di ogni genere e specie per 3 (tre) anni dalla stipula della presente convenzione.

Art.12

(Clausola di esclusività)

La società GESCO S.R.L. è sponsor esclusivo della realizzazione del progetto di potenziamento della rete gas metano nella zona industriale di Mosciano Sant'Angelo, frazione Mosciano Stazione.

Art.13

(Risoluzione)

I casi di risoluzione e recesso dalla presente convenzione sono regolati dal Codice civile.

La convenzione si risolverà automaticamente, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora in cui il Comune non ottenga, entro 12 mesi dalla stipulazione del presente atto, i diritti e le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente contratto.

La convenzione si risolverà automaticamente qualora la realizzazione dell'Opera, sottoposta a conferenza di servizi conclusasi positivamente con determinazione n. 71 R.G. del 8.4.2019, divenga impossibile per decisione imperativa di una pubblica Autorità.

Art.14

(Responsabilità e manleva)

Lo *Sponsor* è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo *Sponsor* di mantenere il Comune sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si



dovessero verificare in dipendenza dell'esecuzione dell'Opera.

Art.15

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/ 2016 sulla protezione dei dati personali, le informazioni fornite dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dal Comune in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Art.16

(Foro competente)

Il Foro di Teramo è competente, in via esclusiva, per tutte le controversie che possano insorgere in dipendenza del presente contratto o comunque allo stesso indirettamente connesse.

Art.17

(Forma del contratto)

La presente convenzione è redatta in forma pubblica amministrativa in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.

La convezione è soggetta a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che ne richiede l'uso.

Art.18

(Varie e rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alla disciplina del Codice civile.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente



allegati, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi n. 71 R.G. del 8.4.2019, gli elaborati del progetto definitivo dell'Opera approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 98 del 08.08.2018, la proposta presentata dallo Sponsor al Comune di Mosciano Sant'Angelo (nota prot. n. ____/____), la delibera di sua approvazione n. ____/____.

Data lettura, le parti concordano in merito a tutto quanto sopra pattuito, sottoscrivono il presente atto in calce.

Mosciano Sant'Angelo (TE), lì

Per il Comune

Per lo Sponsor

